

## CAPITOLO VIII

### *La Sicilia feudale contro il riformismo borbonico*

#### 2 - La Costituzione del 1812: un mito ricorrente a difesa degli interessi baronali

Durante gli anni 1806-1815 il regno napoletano viene occupato dai francesi e Ferdinando IV e Maria Carolina si rifugiano in Sicilia per la seconda volta (la prima era stata nel 1798-99, in coincidenza con la rivoluzione napoletana). L'occasione potrebbe essere favorevole per creare un legame fra i siciliani e la monarchia; ma, da un lato, i regnanti mostrano di considerare la Sicilia solo come una base per la riconquista della parte continentale del regno; dall'altro, la nobiltà siciliana pensa bene di approfittare delle difficoltà della monarchia per creare un nuovo assetto costituzionale che sancisca il suo potere, nelle nuove condizioni che vedono la feudalità avviarsi verso la sua crisi definitiva. Questi intenti divaricanti (ed entrambi nefasti per le sorti della Sicilia) si sviluppano in una cornice che vede l'Isola diventare niente di più che un protettorato inglese.

Ma perché la nobiltà isolana si è convertita al costituzionalismo di tipo inglese, arrivando ad accettare anche un generico programma di abolizione della feudalità? Le ragioni sono assai evidenti: la nobiltà è sommersa dai debiti e rischia il collasso definitivo; d'altro canto la funzione sociale della feudalità non consente ai nobili di poter alienare liberamente i beni, per uscire dalle ristrettezze finanziarie; ben vengano, quindi, adeguati provvedimenti legislativi che, abolendo i maggiori vincoli in cui è stretta la feudalità, conservino tuttavia il potere ai padroni di sempre, i quali -fra l'altro- si apprestano ad aggredire le terre destinate agli usi civici, di cui anche la montante ideologia borghese raccomanda la privatizzazione, in nome dell'efficienza e del benessere generale! La Costituzione del 1812, pur presentandosi come il risultato di una mediazione fra i settori più retrivi e quelli più progressisti dell'aristocrazia, non fa altro che realizzare il gattopardesco piano della nobiltà siciliana: mutare tutto affinché niente sia mutato. E' una costituzione essenzialmente aristocratica che mira a riaffermare il potere della nobiltà su basi nuove. Essa lascia ai nobili la proprietà delle terre, liberandoli dagli obblighi verso lo Stato e i Comuni; assicura la continuità della proprietà, conservando parzialmente i feudi; indennizza i nobili per la parte maggiore dei privilegi a cui sono costretti a rinunciare, risolvendo così la grave crisi finanziaria che li travaglia; viola il principio della divisione dei poteri, assegnando al Parlamento anche funzioni amministrative. L'esperimento costituzionale siciliano dura pochi anni che vedono l'acuirsi dei contrasti tra gli stessi membri della nobiltà. La definitiva caduta di Napoleone e il successivo Congresso di Vienna consentiranno ai Borboni di riprendersi Napoli. Alla fine del 1816 l'autonomia del Regno di Sicilia viene cancellata con la costituzione del Regno delle due Sicilie e la soppressione di fatto della Costituzione del 1812.



Ferdinando I (già IV) di Borbone

L'unificazione anche formale dei due regni costituisce un duro colpo per la nobiltà siciliana. Infatti vengono estesi alla Sicilia sia la legge sull'amministrazione civile del 1816 (che conservava le innovazioni introdotte nel decennio di amministrazione francese), sia la legge sull'ordinamento giudiziario del 1817, sia un provvedimento del 1818 che aboliva ogni forma di feudo, sia infine i nuovi codici del 1819 (ricalcanti, con modifiche di poco conto, quelli napoleonici). In definitiva, la fine della Costituzione aristocratica siciliana del 1812 e del triennio costituzionale che ne seguì, lungi dal segnare in Sicilia il trionfo della reazione, lasciano il posto a una legislazione di gran lunga più avanzata, che per la prima volta introduce nell'isola il vento riformatore della Rivoluzione francese, mai prima penetrato. Può sembrare curioso che tale processo sia innescato dai Borboni, ma storicamente è proprio quello che si verifica.

I moti siciliani del 1820 vedono la partecipazione, a diversi livelli, di tutte le classi sociali. Anche in questa occasione la parte più retriva dell'aristocrazia siciliana non cessa di reclamare l'indipendenza dell'Isola e il ritorno alla Costituzione aristocratica del 1812. Ma tali obiettivi sono del tutto anacronistici. Altri gruppi sociali, come le maestranze di Palermo, sebbene d'accordo sull'indipendenza, vogliono la Costituzione di Spagna, che nel frattempo è stata adottata dal Regno delle due Sicilie. La borghesia delle città orientali, ostile all'egemonia palermitana, non adotta invece la parola d'ordine del separatismo. Insomma, la Sicilia ancora una volta non lotta compatta per un obiettivo progressista (conservare l'unità del grande regno meridionale e

appoggiare decisamente la nuova Costituzione del Regno delle due Sicilie, che fra l'altro ha dato luogo al primo Parlamento moderno dell'Italia meridionale): il che contribuisce all'intrinseca debolezza della rivoluzione del 1820, che sarà spazzata via dall'intervento austriaco, avallato da tutte le grandi potenze (di fronte alle quali Ferdinando I, indipendentemente dalla sua reale volontà di restare fedele alla Costituzione, è oggettivamente impotente).

#### **La Costituzione del 1812**

- Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Comuni (155 membri, in rappresentanza delle popolazioni, eleggibili solo se in possesso di redditi molto alti) e da quella, ereditaria, dei Pari (185 membri ecclesiastici e baronali e loro successori).
- Al Parlamento compete il potere legislativo, quello di imporre tributi e l'amministrazione finanziaria del Regno.
- Il potere esecutivo spetta al re, ma i ministri sono soggetti all'esame e alla sindacatura del Parlamento.
- Nessun cittadino può essere arrestato, limitato nelle sue libertà o punito se non in forza della legge e per ordine dei magistrati.
- Il Regno di Sicilia è indipendente da quello di Napoli e da qualsiasi altro. Se il re riacquista il Regno di Napoli, dovrà scegliere uno dei due regni, assegnando l'altro a suo figlio.
- La feudalità è abolita. I baroni restano proprietari delle terre e sono liberati da ogni vincolo verso lo Stato e verso i Comuni. Tutte le giurisdizioni baronali sono abolite.
- Tutti i diritti feudali sono aboliti: con indennizzo ai feudatari, se provenienti da contratto o decisioni giudiziarie; senza indennizzo, se provenienti da mera prerogativa signorile.
- Sono aboliti senza indennizzo gli usi civici sulle terre già feudali; con indennizzo quelli derivanti da condominio tra baroni e comuni.
- I vincoli fedecommissari sono limitati a un quarto dei beni posseduti da ciascun barone al momento dell'entrata in vigore della Costituzione.